

Moncalvo, 16/12/2019

Spett.li Aziende Agricole

- Loro sedi

Oggetto: ultimi episodi meteo e manutenzione del territorio

Gli eventi calamitosi del 23-24 novembre hanno messo nuovamente a dura prova il nostro territorio. Il monitoraggio costante svolto in questi giorni da amministrazione e tecnici ha rivelato grossi problemi, spesso legati alla scarsa attenzione nella gestione. Negli anni la scarsa manutenzione ordinaria ha portato a deteriorare il precario equilibrio di tutto il territorio, incluse le nostre colline, e oggi assistiamo anche in caso di eventi anche di bassa entità a dissesti e disastri che avrebbero potuto essere magari evitati o mitigati da una maggiore attenzione. I problemi si aggravano a causa del cambiamento climatico, che è ormai una certezza.

La manutenzione del territorio non è una questione di competenze ma di buon senso e di collaborazione.

Chi ha la possibilità di intervenire lo deve fare nel rispetto della salvaguardia delle condizioni della viabilità e della stabilità idrogeologica, nonché delle norme di condizionalità, cui rimandano i regolamenti comunitari e anche il regolamento di polizia rurale comunale.

Riportiamo di seguito alcuni articoli di interesse del **Regolamento di Polizia Rurale comunale** approvato con DCC n° 37 del 24/11/2016, che ha lo scopo di “dettare norme idonee a garantire, nel territorio comunale, l’attività agricola ed i servizi ad essa connessi, concorrendo alla tutela dei diritti dei privati, comunque subordinati al superiore interesse pubblico” (art. 2) oltre che:

comma 1: definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli;

comma 4: definire le modalità per conservare e ripristinare condizioni di stabilità dei suoli agricoli di ripa e scarpata...

comma 5: garantire la **non contraddittorietà e quindi le opportune sinergie fra i diversi soggetti pubblici e privati** che intervengono direttamente o indirettamente sul territorio con opere, lavori e servizi significativi per gli aspetti riguardanti la prevenzione dei fenomeni di dissesto.

Art. 17 - COLTURE AGRARIE E ALLEVAMENTI DI BESTIAME –DISCIPLINA E LIMITAZIONI

1. Ciascun proprietario di terreni e di fabbricati può usare dei suoi beni per quelle colture e quegli allevamenti che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo o disagio per i vicini e siano sempre osservate le particolari norme di buona pratica agricola per le colture e gli allevamenti. A tal fine, costituiscono strumenti di riferimento i principi della **“Condizionalità” previsti dal Reg. CE 1782/2003 e s.m.i. (Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali)**.



CITTÀ DI MONCALVO

COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

Art. 18 –DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE

1. Le acque piovane che cadono sui terreni, coltivati o no, **devono essere regimate a cura dei proprietari dei fondi**, o comunque di coloro che hanno diritti sugli stessi (*affittuari e comodatari*) al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità.

2. In generale, in base al tipo di utilizzazione agraria dei suoli ed **in funzione della loro pendenza**, in ottemperanza a quanto previsto anche dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità – Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali), deve essere attuata **un’appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso**, idonea a non provocare o comunque non contribuire all’insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici ordinari.

4. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40% utilizzati come seminativi ...dovranno essere realizzate, tutte o in parte, e/o mantenute efficienti, le seguenti opere di regimazione per proteggere il suolo dall’erosione mediante misure idonee:

a) solchi acquai temporanei (scoline) e/ o permanenti (fosse livellari), ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza.

- I solchi acquai (scoline e fosse livellari) devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e dimensionate per lunghezza sezione e pendenza in modo tale da garantire il deflusso regolare delle acque intercettate fino al collettore di destinazione e devono avere una distanza interasse tra loro non superiore ad 80 m.; nella loro realizzazione si dovrà tenere conto degli elementi caratterizzanti l’eventuale fenomeno erosivo, quali profondità e dimensioni dei solchi, affioramento degli strati meno fertili del suolo, eventuali fenomeni franosi.- I solchi acquai temporanei potranno essere eliminati con la lavorazione del terreno per essere poi tracciati nuovamente a lavorazione ultimata.

b) Fasce inerbite. In caso di elevata acclività, ove vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, è necessario comunque attuare opere riconducibili agli impegni alternativi previsti dal Reg. CE 1782/2003 (Condizionalità) quali fasce inerbite finalizzate al contenimento dell’erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza in funzione della sicurezza dell’operatività delle macchine, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza interasse, tra loro, non superiore a metri 60.

c) Strade fosso per il passaggio delle macchine agricole con profilo in contropendenza rispetto al pendio e andamento trasversale alle linee di massima pendenza, interasse non superiore ad 80 mt dalle altre scoline dello stesso appezzamento possono sostituire a tutti gli effetti i solchi acquai.

d) Collettori naturali o artificiali, adeguatamente dimensionati, disposti lungo le linee di massima pendenza, nei quali scaricano le fosse livellari e le strade fosso. Tali collettori conducono le acque di monte entro i fossi principali o i corsi d’acqua.

e) Drenaggi sotterranei e rippature profonde.

5. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come pascoli e prati-pascoli, valgono le direttive di cui al comma 4. Le scoline, in relazione all’estensione dei fondi agricoli, potranno essere tuttavia più frequentemente omesse o realizzate con interasse fino a m 80.

6. In appezzamenti con pendenza media inferiore al 40%, utilizzati come frutteti e vigneti, valgono le direttive di cui al comma 4, per quanto riguarda vigneti e frutteti con pendenza media superiore al 20% nel caso in cui i filari siano realizzati lungo le linee di massima pendenza (sistemazione a rittochino) e opportuno l’inerbimento permanente dell’interfila, è consentita una rippatura profonda da caduta foglie a ripresa vegetativa, al fine di evitare problemi di erosione, dilavamento e instabilità. Tali appezzamenti dovranno comunque presentare a valle un **fosso di guardia** di adeguate dimensioni atto a intercettare e convogliare eventuali acque provenienti da monte fino al collettore sottostante. Per quanto riguarda i nuovi impianti di vigneto e di frutteto, con lavorazione



CITTÀ DI MONCALVO

COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

meccanica del terreno nei primi due anni di allevamento, sarà cura del proprietario/conducente mettere in atto tutte le precauzioni possibili, anche temporanee (vedi comma 4), ed una appropriata sistemazione del terreno per lo smaltimento delle acque in eccesso, idonea a non provocare o comunque non contribuire all'insorgere di fenomeni di dissesto nel caso di eventi atmosferici

ordinari. Nella realizzazione dei nuovi impianti di vigneto e di frutteto, ove la pendenza risulti tra il 20% ed il 40%, e che si trovino ricadenti su aree interessate da frane attive, oltre alle prescrizioni del comma 4, si rende obbligatorio la realizzazione di drenaggi sotterranei, che in caso di necessità dovranno essere giustificati da documentazione fiscale riguardante l'acquisto dei materiali e fotografie comprovanti il tracciato e l'effettiva esecuzione dell'opera.

9. I terreni con pendenza media superiore al 60% non possono essere assoggettati a colture e/o rotazioni colturali che richiedano lavorazioni agricole annuali del suolo.

10. Qualora l'evento meteorico arrechi danni a manufatti o a proprietà altrui e le indicazioni suggerite non siano state messe in atto, fatte salve le inadempienze per le quali si possono configurare i reati di cui agli artt. 42617 e 42718 del Codice Penale, la responsabilità e la rifusione del danno sono a carico del soggetto inadempiente.

Art. 19– DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SISTEMAZIONI AGRARIE SU TERRENI INSTABILI

1. Nei terreni ricadenti su aree interessate da frane attive individuate dagli strumenti di Pianificazione (PTP, PAI ecc.) con livello di pericolosità elevato, le pratiche colturali devono essere coerenti con le condizioni statiche delle zone ed essere corredate dalle necessarie opere di regimazione idrica superficiale.

2. In particolare andranno adottati quei provvedimenti tesi a limitare il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo:

a) a monte e all'esterno delle nicchie di distacco delle frane e delle aree a potenziale movimento di massa, vanno pertanto eseguiti fossi di guardia inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, opportunamente dimensionati, con la funzione di intercettare e allontanare le acque scolanti dai terreni circostanti;

b) all'interno delle aree in frana, previo eventuale modellamento della superficie, va di norma realizzata una rete di fossi inerbiti o, preferibilmente, rivestiti con legname e/o pietrame locale, a spina di pesce, formanti piccoli salti per ottenere una migliore dissipazione dell'energia delle acque scolanti.

3. La realizzazione di opere di regimazione idraulica all'interno degli ambiti territoriali oggetto del presente articolo, compresi gli interventi descritti al comma 2°, dovrà sempre avvenire sulla base di specifici progetti redatti da tecnici abilitati.

4. Nel caso siano necessari interventi di contenimento del fenomeno franoso, tutte le opere con funzione strutturale, cioè quei manufatti che nel loro insieme assolvono a requisiti di resistenza meccanica o di stabilità verso sollecitazioni statiche, dinamiche, idrauliche, geologiche o sismiche, devono essere progettate, realizzate e collaudate da professionisti abilitati secondo il D. M. 14/01/2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" (N.T.C. 2008) e ss. mm. e ii. indipendentemente dai materiali strutturali impiegati quali calcestruzzo, cemento armato, acciaio e metalli in genere, legno, muratura e laterizi in genere, pietra, materiali sciolti (terreno, ghiaia, ecc.), tessuti, materie plastiche e quant'altro.

CAPO II - STRADE ED ACQUE

Art. 20 – TUTELA DELLE STRADE E REGIME DELLE ACQUE (DISTANZE PER FOSSI, CANALI E ALBERI)

1. I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori, non possono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine, a norma del Cod. penale.

2. Ai proprietari ed ai coltivatori dei terreni è fatto obbligo di mantenere l'efficienza e la funzionalità dei fossi costituenti la rete di sgrondo superficiale delle acque e dei canali laterali delle strade private, i cui canali, fossi di raccolta delle acque vanno a defluire comunque in fossi comunali e provinciali.



CITTÀ DI MONCALVO

COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

3. I proprietari (o conduttori del fondo) e i frontisti sono tenuti a **mantenere in piena efficienza i fossi di guardia, di scolo** anche se utilizzati per lo scarico di acque provenienti da altre proprietà e/o da fossi di strade comunali o provinciali, **le cunette e i fossi delle strade comunali e provinciali fronteggianti la proprietà**, in corrispondenza degli accessi ai fondi e tutte le altre opere di sistemazione inerenti lo scarico delle acque, **liberandoli dai residui di lavorazione dei terreni**, nonché dalle foglie e dal terriccio in essi accumulatisi. Tali obblighi sussistono anche per i terreni a coltura agraria nei quali siano state sospese, temporaneamente o permanentemente, le lavorazioni del suolo (set aside).
4. Ai sensi del R.D. 523/1904 20 ai proprietari (o ai conduttori del fondo) e frontisti di corsi d'acqua pubblici è fatto obbligo di **evitare ogni alterazione della vegetazione ripariale** nella fascia di m 10 dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, salvo autorizzazione dell'Ente Competente.
5. Sono vietate le piantagioni che si inoltrano dentro i fossi ed i canali, provocandone un restringimento della sezione.
6. Negli interventi di manutenzione dei fossi stradali è necessario operare in modo **da non incidere in nessun caso il piede della scarpata sovrastante**, eventualmente riducendo, ove indispensabile, la superficie della sezione del fosso medesimo.
7. Oltre alle acque meteoriche anche le acque di irrigazione, delle cunette stradali e quelle di scolo dei serbatoi, degli abbeveratoi, ecc, debbono essere regimate in modo da non procurare danni ai terreni stessi, a quelli limitrofi ed alle pendici sottostanti.
8. I fossi di scolo che fossero incapaci di contenere l'acqua che in essi confluisce, devono essere allargati ed approfonditi in modo adeguato; tali fossi devono avere decorso trasversale alla pendenza del terreno, con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni. In caso di inadempienza del proprietario o chi per esso, **il Comune, può fare eseguire i lavori a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.**
9. Senza il permesso del Comune è vietato l'escavazione di pietre e sabbia nei terreni di proprietà comunale. È
10. È proibita ogni alterazione, occupazione e scavo, anche temporaneo, della massicciata stradale, l'alterazione dei fossi laterali e delle loro sponde, lo scavo di nuovi fossi, l'imbonimento anche parziale e precario di quelli esistenti, per qualunque motivo, compreso quello di praticarvi terrapieni o passaggi, salvo il permesso dell'Autorità competente.
11. Ai proprietari (o ai conduttori del fondo) è fatto obbligo di **mantenere in efficienza la viabilità poderal**e e di rispettare gli alberi isolati o a gruppi nonché le siepi e i filari d'alberi confinari, salvo il permesso dell'autorità competente.

Art. 22 - ACCESSI SU STRADE COMUNALI

1. Lungo le strade comunali è vietato colmare i fossi laterali o stabilire ponticelli e cavalcafossi per il transito dal fondo alla strada contigua, senza averne ottenuto l'autorizzazione dagli Uffici Comunali/Provinciali preposti.
2. Qualora venga concesso di creare un nuovo accesso dalla strada comunale al fondo privato, deve essere cura del proprietario, intubare il tratto di fosso: il diametro del tubo non deve essere inferiore a cm. 80, salvo autorizzazioni in deroga.
3. In presenza di corsi d'acqua minori (stagionali o perenni) sono vietate le occlusioni anche parziali, incluse le zone di testata, tramite riporti vari e le coperture mediante tubi o scatolari anche di ampia sezione. Le opere di attraversamento stradale dovranno essere realizzate mediante ponti a piena sezione in modo da non ridurre l'ampiezza dell'alveo. I proprietari che hanno strade di accesso su strade comunali/provinciali e comunque sul suolo viabile comunale/provinciale, sono tenuti a non far defluire le acque provenienti dalla strada privata dei loro fondi sul sedime pubblico in modo da non creare danni o situazioni di pericolo.



CITTÀ DI MONCALVO

COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

4. I proprietari di strade private inghiaiate, si devono far carico di evitare che detto materiale unitamente a terriccio, possa invadere il sedime stradale comunale. All'uopo devono predisporre e/o installare, laddove si renda necessario per la particolare pendenza della strada privata, apposita griglia per la raccolta delle acque in modo da consentirne il regolare deflusso nei canali di scolo.
5. Gli stessi proprietari sono tenuti a pulire i propri cavalcafossi intubati, tutte le volte che il Comune/la Provincia esegue lavori di espurgo dei fossi di guardia, nelle tratte stradali interessati da detti cavalcafossi, e comunque ogni qualvolta si renda necessario per il regolare deflusso delle acque.
6. È vietato l'abbandono anche temporaneo, di rifiuti e detriti di qualsiasi natura lungo le strade, scarpate, piazzuole ed in ogni altro luogo pubblico, che non sia appositamente riservato ed indicato dall'Amministrazione Comunale.

Art. 23 - DELLE STRADE VICINALI

1. Le strade vicinali, che servono abitazioni o proprietà fuori dal centro abitato, dovranno essere dotate, almeno su un lato, di un fosso di sezione opportuna e tale da assicurare il deflusso delle acque provenienti dai terreni confinanti.
2. Qualora la pendenza dei fossi sia superiore al 10%, la sezione dovrà essere interrotta da briglie realizzate in legno, pietre, cemento o altri materiali idonei che, rallentando la velocità dell'acqua, ne diminuiscano l'effetto erosivo e l'impatto a valle.

Art. 24 – OBBLIGHI DEI FRONTISTI DI STRADE

1. È proibito deporre, gettare o causare la caduta sulle strade comunali, su quelle di ordine superiore e su quelle vicinali soggette a transito, pietre, zolle di terra, rami o ramaglie e altri materiali.
2. I proprietari dei fondi confinanti, i loro conduttori o chiunque ne goda a qualsiasi titolo, sono tenuti a rimuovere dalle strade, per tutto il tratto scorrente lungo la proprietà o il fondo in uso i materiali di cui sopra, come pure sono tenuti a conservare in buono stato ed in perfetta efficienza gli sbocchi degli scoli e delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette stradali.

Art. 25 - ARATURA DEI TERRENI ADIACENTI STRADE E CORSI D'ACQUA

1. I proprietari ed i coltivatori frontisti su strade pubbliche o private hanno l'obbligo, durante le operazioni di aratura e di altre attività di coltivazioni, di conservare una fascia di rispetto (capezzagna) non coltivata, verso le strade, loro ripe o loro fossi. Questa fascia deve avere una larghezza di almeno m 1,50 più il solco di aratura per i terreni confinanti con le strade Statali e Provinciali e di m 1,00 più il solco di aratura per i terreni confinanti con altre tipologie di strade. Tali distanze sono misurate dal confine del sedime stradale, dal bordo superiore della ripa o dal bordo esterno del fosso stradale.
2. Detta capezzagna dovrà essere mantenuta almeno inerbita. In presenza di siepi, alberi isolati, filari di alberi e boschi posti in prossimità di terreni lavorativi e/o ricompresi negli stessi, la distanza di almeno m 1,50 deve essere misurata dalla proiezione delle chiome della siepe sul terreno o dal piede degli alberi e dovrà essere mantenuta inerbita. In caso di inadempienza il Comune può disporre ai proprietari o ai conduttori dei fondi l'esecuzione delle opere o provvedervi direttamente a spese dei medesimi.
3. Qualora non esista un fosso stradale, l'aratura deve essere parallela alla strada e fatta in modo che il solco più prossimo a questa rimanga aperto, fatto salvi gli obblighi di cui al comma precedente.
4. Le arature in vicinanza di strade ad uso pubblico o interpoderali, devono avvenire senza arrecare danno alla sede stradale e alle banchine di deflusso delle acque piovane: chiunque imbratti la sede stradale deve provvedere alla successiva pulizia.
5. La piantumazione di siepi ed alberi a sostegno delle sponde devono avvenire a una distanza di mt. 4 fra loro, per permettere una periodica pulizia del fosso con mezzi meccanici.



CITTÀ DI MONCALVO

COMUNE DI MONCALVO

Provincia di Asti

6. Ai sensi del R.D. 523/1904, i frontisti di fossi o corsi d'acqua pubblici dovranno effettuare le arature in maniera da mantenere una fascia di rispetto non lavorata o capezzagna larga almeno m 4,00 misurati a partire dal ciglio di sponda o dal piede esterno dell'argine, per manovrare senza danno alle scarpate ed evitare la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua. Detta fascia dovrà essere mantenuta inerbita.
7. Nel caso di strade o di fossi privati la fascia di rispetto o capezzagna di cui al comma 1 dovrà avere una larghezza non inferiore a m 1,00 oltre al solco di aratura.
8. In appezzamenti confinanti con versanti soggetti ad erosione di tipo calanchivo, si dovrà mantenere una fascia incolta e inerbita larga almeno m 2,00 misurati dal ciglio sommitale del calanco;
9. In prossimità dei fossi e delle strade, per evitare aumenti di altezza delle scarpate che possano favorire movimenti franosi con danni alle carreggiate ed ai fossi, le arature dovranno essere effettuate in maniera da evitare lo spostamento verso valle delle zolle.
10. Nella capezzagna di valle, le arature dovranno essere fatte rovesciando le zolle verso monte e la stessa dovrà essere separata dalla fascia di rispetto da un solco di aratura.
11. Le scarpate dei fondi laterali alle strade o ai fossi devono essere soggette a manutenzione periodica per impedire il loro scalzamento a monte e franamenti e cedimenti del terreno a valle, nonché ingombro della sede stradale e delle sue pertinenze (fossi, canalette ecc.) o del fosso a seguito di caduta massi o di altro materiale sul corpo stradale, comprese le opere di sostegno o accessorie. Il proprietario e/o conduttore del fondo devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare i predetti eventi.

Anche il **codice della strada** (DL 285/92 art 30 e 31) fa riferimento alla manutenzione ripe: **“i proprietari devono mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade , sia a valle che a monte, in stato tale da impedire franamenti e cedimenti** del corpo stradale, ivi comprese le opere di sostegno, lo scoscendimento del terreno, l'ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o materiale sulla strada. Devono altresì realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare i predetti eventi” e “la costruzione e la riparazione delle opere lungo le strade qualora esse servano unicamente a difendere e sostenere i fondi adiacenti, sono a carico dei proprietari dei fondi stessi”.

La collaborazione di tutti per il bene comune è il principio su cui si deve fondare la base di uno sviluppo del territorio che porti benessere, ma soprattutto prevenga le problematiche di dissesto e disordine cui troppo spesso malauguratamente siamo abituati negli ultimi anni.

Siamo disponibili a verificare e valutare insieme le situazioni per questo vi chiediamo **la massima collaborazione** e presa di coscienza delle problematiche e rispettare la buona pratica agricola, oltre le norme in atto.

Approfittiamo dell'occasione per porgerVi i più sentiti auguri di buon Natale da parte dell'amministrazione comunale.

L'Assessore all'Agricoltura

Dott.ssa Barbara Marzano

Il Sindaco

Dott. Christian Orecchia